



Città di Bassano del Grappa

Medaglia d'oro al Valor Militare

AREA 5^a - URBANISTICA E AMBIENTE
SERVIZIO URBANISTICA E FUNZIONI PAESAGGISTICHE

sito: www.bassanodelgrappa.gov.it – pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Oggetto: Art. 3, lettera d) D.P.R. 380/2001 e s.m..

Interventi di ristrutturazione edilizia in ambiti sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42.

RICHIESTA PRECISAZIONI APPLICATIVE.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

PEC: consiglio.superiore@pec.mit.gov.it
cslp.div-tecnica2@pec.mit.gov.it
cslp.sezione2@pec.mit.gov.it

E p.c. agli Spett.li Enti:

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili**

PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero per la Pubblica Amministrazione

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Ministero della Cultura

PEC:
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

A.N.C.I.

Associazione Nazionale Comuni Italiani

PEC: anci@pec.anci.it

E p.c. agli Spett.li Comuni:

Comune di Borso del Grappa

PEC:
protocollo.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it

Comune di Breganze

PEC: breganze.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Cartigliano

PEC cartigliano.vi@cert.ip-veneto.net



Comune di Cassola

PEC: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it

Comune di Colceresa

PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Marostica

PEC: marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Mussolente

PEC: protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

Comune di Nove

PEC: comune.nove@kpec.it

Comune di Pianezze

PEC protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Pieve del Grappa

PEC: comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it

Comune di Pove del Grappa

PEC povedelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Pozzoleone

PEC: comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it

Comune di Romano d'Ezzelino

PEC: mail@pec.comune.romano.vi.it

Comune di Rosà

PEC: protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it

Comune di Rossano Veneto

PEC: rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di San Zenone degli Ezzelini

PEC: protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it

Comune di Schiavon

PEC: protocollo.comune.schiavon.vi@pecveneto.it

Comune di Solagna

PEC: solagna.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Tezze sul Brenta

PEC: tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Valbrenta

PEC: comune.valbrenta@legalmail.it

Vista la recente modifica normativa introdotta con Legge 120/2020 all'art. 3, lettera d) del D.P.R. 380/2001, con particolare riferimento al seguente capoverso:

“...Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria...”;

Vista la Circolare del 02.12.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Pubblica Amministrazione con cui vengono forniti chiarimenti interpretativi dell'Articolo 10 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, specificatamente per le modifiche apportate all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/2001, che prevede all'articolo 2.1 lettera c) :”...un maggior rigore della previsione relativa agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004: mentre in precedenza la demolizione e ricostruzione di detti immobili poteva qualificarsi come ristrutturazione edilizia solo ove ne fosse rispettata la sagoma originaria, oggi si richiede il mantenimento di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e si precisa che non devono essere previsti incrementi di volumetria...”;

Il Comune di Bassano del Grappa ha ritenuto utile coinvolgere i comuni limitrofi al fine di approfondire la novella normativa dell'art. 3 lettera d) del D.P.R. 380/2001 e le casistiche di applicazione del passaggio in questione per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le amministrazioni coinvolte sono state le seguenti:

- Comune di Borso del Grappa
- Comune di Breganze
- Comune di Cartigliano
- Comune di Cassola
- Comune di Colceresa
- Comune di Marostica
- Comune di Mussolente
- Comune di Nove
- Comune di Pianezze
- Comune di Pieve del Grappa
- Comune di Pove del Grappa
- Comune di Pozzoleone
- Comune di Romano d'Ezzelino
- Comune di Rosà
- Comune di Rossano Veneto
- Comune di San Zenone degli Ezzelini
- Comune di Schiavon
- Comune di Solagna
- Comune di Tezze sul Brenta
- Comune di Valbrenta

All'incontro, tenutosi il giorno 27.07.2021 ore 10.30 in modalità telematica, hanno partecipato i seguenti Enti:

- Comune di Bassano del Grappa – soggetto organizzatore
- Comune di Marostica
- Comune di Mussolente
- Comune di Pieve del Grappa
- Comune di San Zenone degli Ezzelini
- Comune di Schiavon
- Comune di Tezze sul Brenta

Il Comune di Romano d'Ezzelino ha aderito all'iniziativa, apportando il proprio contributo in modalità differita.

Le Amministrazioni partecipanti hanno convenuto e condiviso il contenuto della presente richiesta di chiarimenti / precisazioni, anche in relazione, nello specifico, alla comunicazione formale trasmessa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale ad un privato cittadino, in data 08.07.2021, loro prot. Registro ufficiale U. 0006865, di cui si allega copia alla presente e nella quale viene esposto che “...per immobili il cui vincolo risiede nell'essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente...”, naturalmente previa acquisizione del necessario parere favorevole della Soprintendenza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti comunali.

Poiché tale chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sembrerebbe discostarsi rispetto a quanto contenuto nella lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e a quanto riportato nella Circolare interpretativa del 02.12.2020,

Ai fini della corretta applicazione della norma,

si chiede pertanto un chiarimento formale a codesto spettabile Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, anche con riferimento alla Circolare interpretativa del 02.12.2020,

per la conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentita intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente,

precisando altresì quali siano allora, ai sensi del succitato art. 3 lettera d) come novellato dalla L. 120/2020, gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sempre con riferimento alla Parte III, atteso che per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro) per i quali, la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l'intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni.

Fiduciosi di un vostro cortese riscontro, con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Urbanistica e Funzioni Paesaggistiche (Segreteria tel. n. 0424.519678 – dott. Paolo Montagna 0424/519677).

Bassano del Grappa, 03.08.2021

DF/mms



Il Dirigente
Arch. Daniele Fiore
**(firmato digitalmente)*

*** Documento firmato digitalmente. Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/05.**

Allegati:

- Nota del Consiglio Sup. LL. PP. Prot. M_INF.CSLP.REGISTRO UFFICIALE.U.0006865.08-07-2021



SERVIZIO URBANISTICA E FUNZIONI PAESAGGISTICHE - AREA 5^a :

Piazza Castello degli Ezzelini, 11 - C.A.P. 36061 (VI) - Cod. Fiscale e Part. IVA 00168480242

Informazioni: dal martedì al giovedì dalle 9,30 alle 12.00

tel. 0424/519638

fax: 0424 519670

e-mail: m.mores@comune.bassano.vi.it

urbanistica@comune.bassano.vi.it

Dirigente di riferimento: arch. Daniele Fiore - Area 5^a.

Responsabile del Servizio: dott. Massimo Milani - tel. 0424/519673

Referente: dott. Paolo Montagna – tel. 0424.519677